

## DECISIONE N. 3/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra  
del 22 dicembre 1997

relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca verso la  
Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema  
di duplice controllo)

(98/76/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 31 ottobre 1997 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo il rinnovo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, del sistema di duplice controllo istituito nel 1997 con la decisione n. 4/96 del Consiglio di associazione;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica ceca sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Repubblica ceca sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità ceche competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. La Repubblica ceca notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative ceche autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione e trasmette i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Repubblica ceca informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati.

6. Nell'allegato IV sono riprese alcune disposizioni tecniche per l'applicazione del sistema di duplice controllo.

*Articolo 2*

1. La Repubblica ceca si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle autorità ceche a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica ceca informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità ceche a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità ceche entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono.

*Articolo 3*

All'occorrenza, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di appianare le loro divergenze.

*Articolo 4*

Le comunicazioni da effettuare in base alla presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/1);
- per la Repubblica ceca, alla Missione della Repubblica ceca presso le Comunità europee e al Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica ceca.

*Articolo 5*

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Repubblica ceca, che prendono le misure necessarie alla sua esecuzione.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1997.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

J. POOS

## ALLEGATO I

## REPUBBLICA CECA

## Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1998)

<i>Lamiera pesante</i>	7213 91 10
<i>(esclusi i codici ex NC)</i>	7213 91 20
7208 40 10	7213 91 41
7208 51 30	7213 91 49
7208 51 50	7213 91 70
7208 51 91	7213 91 90
7208 51 99	7213 99 10
7208 52 91	7213 99 90
7208 52 99	
7208 54 10	7221 00 10
7208 90 10	7221 00 90
7208 90 90	
	7227 10 00
	7227 20 00
<i>Prodotti laminati a freddo</i>	7227 90 10
7209 15 00	7227 90 50
7209 16 90	7227 90 95
7209 17 90	
7209 18 91	
7209 18 99	<i>Travi e profilati</i>
7209 25 00	7216 31 11
7209 26 90	7216 31 19
7209 27 90	7216 31 91
7209 28 90	7216 31 99
	7216 32 11
7211 23 10	7216 32 19
7211 23 51	7216 32 91
7211 29 20	7216 32 99
<i>Vergella</i>	<i>Tubi saldati</i>
7213 10 00	
7213 20 00	Tutta la voce NC 7306

## Dichiarazione comune

Nel quadro della decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, la Comunità e la Repubblica ceca hanno dichiarato che, su richiesta dei produttori di prodotti soggetti a duplice controllo, si informeranno immediatamente di qualsiasi problema connesso all'applicazione della decisione e ai prodotti contemplati che richieda consultazioni a norma dell'articolo 3.



COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

Originale per il destinatario	1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
1	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente			
<p>Data: .....</p> <p>Firma: ..... Timbro</p>			

<b>15. IMPUTAZIONI</b>			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
<b>16. Quantità netta</b> (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		<b>19. Documento doganale</b> (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	<b>20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione</b>
<b>17. In cifre</b>	<b>18. In lettere per la quantità imputata</b>		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

Esemplare per l'autorità competente	2	1. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. <b>Numero di rilascio</b>
	2		3. <b>Luogo e data previsti per l'importazione</b>
			4. <b>Autorità competente per il rilascio</b> (nome, indirizzo e telefono)
		5. <b>Dichiarante/rappresentante</b> (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. <b>Paese d'origine</b> (e numero di geonomenclatura)
			7. <b>Paese di provenienza</b> (e numero di geonomenclatura)
			8. <b>Ultimo giorno di validità</b>
		9. <b>Designazione delle merci</b>	10. <b>Codice delle merci (NC) e categoria</b>
			11. <b>Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari</b>
			12. <b>Valore cif frontiera CE in Ecu</b>
		13. <b>Indicazioni supplementari</b>	
		14. <b>Visto dell'autorità competente</b>	
		Data: .....	
		Firma: .....	Timbro

<b>15. IMPUTAZIONI</b>			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
<b>16. Quantità netta</b> (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		<b>19. Documento doganale</b> (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	<b>20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione</b>
<b>17. In cifre</b>	<b>18. In lettere per la quantità imputata</b>		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

ALLEGATO III

1 Exporter (name, full address, country)	<b>ORIGINAL</b>		2	<b>No</b>
	3 Year	4 Product group		
5 Consignee (name, full address, country)	<b>EXPORT DOCUMENT</b>  (ECSC and EC steel products)			
	6 Country of origin	7 Country of destination		
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods — Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (!)	13 FOB value (?)	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	


(!) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.  
 (?) In the currency of the sale contract.

## DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA e CE)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. Numero
3. Anno
4. Categoria dei prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo<sup>(1)</sup>
13. Valore FOB<sup>(2)</sup>
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
  
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ....., il .....

.....  
(Firma)

<sup>(1)</sup> Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.  
<sup>(2)</sup> Nella valuta del contratto di vendita.

(<sup>1</sup>) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.  
 (<sup>2</sup>) In the currency of the sale contract.

1 Exporter (name, full address, country)	<b>COPY</b>		2 <b>No</b>	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	<b>EXPORT DOCUMENT</b>  (ECSC and EC steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods — Manufacturer	11 CN code	12 Quantity ( <sup>1</sup> )	13 FOB value ( <sup>2</sup> )	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	



## ALLEGATO IV

## REPUBBLICA CECA

## Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
  - due lettere che indicano il paese esportatore: CZ
  - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
    - BE = Belgio
    - DE = Germania
    - DK = Danimarca
    - EL = Grecia
    - ES = Spagna
    - FR = Francia
    - IE = Irlanda
    - IT = Italia
    - LU = Lussemburgo
    - NL = Paesi Bassi
    - AT = Austria
    - PT = Portogallo
    - FI = Finlandia
    - SE = Svezia
    - GB = Regno Unito
  - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 8 per il 1998;
  - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
  - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.
3. I documenti di esportazione sono validi per sei mesi dalla data del rilascio, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno indicato nella casella n. 3.
4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.
5. Qualora sia veramente necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica ceca può non indicare i prezzi nel documento di esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento di esportazione deve essere specificato il motivo di tale omissione, precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura «issued retrospectively».

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali.
  8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.
-